

20889/15



ORIGINALE

C.I.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Ris. banc.

*RIFIUTO CONTRARRE
STATISTICHE*

R.G.N. 12198/2012

Cron. *20889*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Ud. 08/07/2015
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere - PU
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCIA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12198-2012 proposto da:

[redacted] elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA [redacted]

presso lo studio dell'avvocato [redacted]

rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

[redacted] giusta procura a margine

del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

[redacted] elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA [redacted]

presso lo

2015

1648

studio dell'avvocato [redacted] rappresentata e

difesa dall'avvocato [redacted]

con studio in FIRENZE - VIALE

giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 639/2011 della CORTE D'APPELLO

di FIRENZE, depositata il 09/05/2011 R.G.N. 2496/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PELLECCIA;

udito l'Avvocato [redacted]

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per

il rigetto del ricorso.



A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1. Nel 1999, convenne in giudizio
per sentirlo condannare al pagamento della somma di circa 48 milioni di lire, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 81 c.c. e di lire 7 milioni circa a titolo di compensi per prestazioni professionali.

Espose l'attrice che aveva intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale per 11, anni che poi sfociata nella comune decisione di contrarre matrimonio erano state quindi eseguite le pubblicazioni. Conseguentemente, l'attrice utilizzando le proprie competenze professionali di geometra, e per la maggior parte a sue spese, aveva eseguito lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del AS
scelto quale casa coniugale. Si era occupata anche dell'acquisto degli arredi, ma una settimana prima della celebrazione del matrimonio il futuro sposo le confessò, del tutto inaspettatamente, che aveva un'altra relazione.

Si difese il convenuto sostenendo che il rifiuto di contrarre matrimonio, in realtà, era giustificato dalla scoperta della frequentazione della AS
con un collega di lavoro, e che comunque le spese richieste erano avvenute prima della promessa di matrimonio. Pertanto chiese il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa al risarcimento di danni che riteneva di aver subito avendo l'attrice AS con il proprio comportamento giustificato il motivo di rifiuto al matrimonio.

Il Tribunale di Prato, con sentenza del 26 novembre 2007, respinse le domande dell'attrice, dichiarò la decadenza della domanda riconvenzionale e compensò le spese.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 9 maggio 2011. La Corte ha ritenuto che era onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un giustificato motivo per il suo

finale rifiuto di matrimonio e che tale onere non era stato adempiuto.
Ha condannato il [redacted] al pagamento di € 16.438,82.

3. Avverso tale decisione [redacted] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso l: [redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; motivazione contraddittoria sul fatto controverso decisivo della controversia; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. nonché dell'articolo 2697 per c.c. e all'art. 2735 c.c.”.

Lamenta che la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado con una motivazione insufficiente ed approssimativa in relazione ad un fatto decisivo del giudizio, quello relativo alla sussistenza o meno di un giustificato motivo che lo aveva portato a non ottemperare alla promessa matrimoniale, mal valutando le prove relative alla sussistenza o meno di tale giustificato motivo.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione o falsa applicazione dell'art. 81 c.c. (in relazione alla corretta interpretazione del concetto di giusto motivo di rifiuto di contrarre matrimonio contenuto nella suddetta norma)”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello ha escluso la rilevanza probatoria della testimonianza del teste [redacted] in quanto i fatti da lui riferiti - l'aver visto l: [redacted] in atteggiamenti compromettenti con altra persona - non avrebbero avuto incidenza causale certa sul suo rifiuto del matrimonio.

Del resto la sentenza non deve necessariamente riportare in modo puntiglioso e articolato tutti gli argomenti che hanno condotto a quella motivazione essendo sufficiente indicare anche sinteticamente le ragioni a fondamento della sua valutazione di merito, come appunto è accaduto nel caso di specie.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la "violazione o falsa applicazione dell'articolo 81 c.c. (in relazione alla determinazione delle spese e delle obbligazioni risarcibili)".

La Corte d'Appello avrebbe errato perché non ha correttamente applicato l'articolo 81 c.c. anche in relazione alla determinazione delle spese e alle obbligazioni risarcibili ed ha riconosciuto in favore della
tutte le spese contratte non solo per la celebrazione del matrimonio ma anche per ogni tipo di obbligazione relativa alla futura vita coniugale. In tal modo si è abnormemente esteso il rapporto causale contemplato dall'art. 81 c.c..

Anche questo motivo è infondato.

La Corte d'Appello ha correttamente applicato al caso di specie l'art. 81 c.c. non incorrendo in nessuna violazione. La sentenza, infatti, motiva correttamente il collegamento tra le spese sopportate con il matrimonio: osservando che 'il totale dei detti esborsi si collocano tutti in epoca prossima al matrimonio evidenziando quindi il loro nesso eziologico con il matrimonio stesso'.

Del resto non possono non essere considerate risarcibili tutte quelle spese (giustificate e finalizzate) che si sostengono in vista del matrimonio. Pertanto, nel caso di specie, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto risarcibili le spese provate dalle
relative sia dell'abito da sposa e sia degli arredi e dei lavori di

ristrutturazione effettuati nella casa del futuro sposo, scelta quale casa coniugale.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c."

La sentenza avrebbe violato la corrispondenza tra il chiesto il pronunciato perché ha riconosciuto alla il rimborso di circa € 3000 per l'acquisto di un mobile per l'abitazione coniugale quando in realtà aveva chiesto solo il rimborso di L. 500.000.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Non è stato, infatti, specificato nel motivo di ricorso dove e quando è stata depositata la fattura o il documento contestato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.500,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 8 luglio 2015.

Il consigliere estensore

Il Presidente

